



COMUNICATO UFFICIALE N. 196 DEL 4 giugno 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE B ConTe.it

Gare del 3 giugno 2018 - Turno preliminare play-off

Cittadella-Bari 2-2 dopo tempi supplementari
Venezia-Perugia 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **84**

SERIE B ConTe.it

Gare del 3 giugno 2018 - Turno preliminare play-off

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CITTADELLA – Soc. BARI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.22 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore **Cristian Galano** (Soc. **Bari**) nei confronti del calciatore **Amedeo Benedetti** (Soc. **Cittadella**);

196/490

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Galano, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente con un calcio alla gamba destra il calciatore Benedetti, che cadeva al suolo;

sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver visto il gesto in questione;

visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS;

P.Q.M.

dispone la sanzione della squalifica per **tre giornate** effettive di gara al calciatore **Cristian Galano** (Soc. **Bari**).

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata turno preliminare play-off sostenitori delle Società **Bari**, hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **CITTADELLA** per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, sedendosi in panchina, impartiva disposizioni tecniche ai propri calciatori.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, all'atto dell'espulsione di un compagno di squadra, alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso, aggressivo ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che spingeva con forza appoggiando loro le mani sul petto; infrazione rilevata da un Arbitro Addizionale.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRIENZA Franco (Bari): per avere, all'11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell'espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

GYOMBER Norbert (Bari): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BARTOLOMEI Paolo (Cittadella)
DOMIZZI Maurizio (Venezia)
GAROFALO Agostino (Venezia)
MIGUEL DA SILVA Anderson (Bari)
SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)
SUCIU Sergiu (Venezia)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MICAI Alessandro (Bari)
SCHENETTI Andrea (Cittadella)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

LOSETO Giovanni (Bari): per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, alzato dalla propria panchina e correndo verso quella avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei calciatori che spingeva e stratonava ripetutamente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORINI Edoardo (Cittadella): per essere, al 7° del secondo tempo, uscito dalla propria area tecnica e, raggiunta quella della squadra avversaria, si avvicinava all'allenatore con fare minaccioso; infrazione rilevata da un Assistente.

d) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

IPPOLITO Battista (Bari): per avere, al 7° del secondo tempo supplementare, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 GIUGNO 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata